

-(F.T.)-

SENTENZA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Andrea Battistacci Presidente

Collegio

Fabio Massimo Falfari Consigliere

relatore

Cecilia Laura Cristina Bellucci

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Publicata mediante lettura del dispositivo

Nel giudizio di revisione

Promossa da:

A) **STARACE Salvatore** nato a Napoli il 16/10/1978
RES. IN TEMPIO PAUSANIA (SS) FRA NUCHIS LOC. ERAMU –
NUCHIS
DOM. IN NAPOLI (NA) VIA LIMITONE DI ARZANO COMP. 14 SC. B
IS 3
- LIBERO -ASSENTE-

- difeso dall'avv. di fiducia Michele CAIAFA del foro di Napoli
- difeso dall'avv. di fiducia Baldassare LAURIA del foro di Trapani
B) **MONACO Salvatore** nato a Napoli il 24/11/1980

RES. IN TEMPIO PAUSANIA (SS) FRA NUCHIS LOC. ERAMU –
NUCHIS

N. 404/2025 Sent.

REV.

RG. 000023 / 2023

N.R. 2005/001496

SENTENZA

In data **21/05/2025**

Depositata il

05/09/2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Grazia Giannantoni)

Inviato estratto ex

art.28 D.M.334/89

il

Redatta scheda il

C.P. n.

DOM. IN NAPOLI (NA) VIA LIMITONE DI ARZANO SC. A In 5

-ATTUALMENTE DETENUTO P.Q.C. C/O CASA RECLUSIONE "P. PITTALIS" TEMPIO PAUSANIA (SS)- PRESENTE -

- difeso dall'avv. di fiducia Baldassare LAURIA del foro di Trapani
- difeso dall'avv. di fiducia Maria Cristina GRILLO del foro di Trapani

C) TAVASSI Michele nato a Napoli il 06/09/1982

EL. DOM. c/o Avv. Baldassarre LAURIA di TRAPANI (el. di dom. del 13/01/2023)

- IN AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI – ASSENTE

- Difeso dall'avv. di fiducia Laura ANCONA del foro di Trapani
- Difeso dall'avv. Baldassarre LAURIA del foro di Trapani

IMPUTATI


a) Del reato di cui agli artt. 110, 575, 577 N. 3 c.p. perché, in concorso tra loro e con il minore Reccia Pasquale, che aveva il compito di attirare "in trappola" la vittima, svolgendo gli Esposito e lo Zimbetti il compito di spalleggiare gli esecutori materiali dell'omicidio, che accompagnavano armati sino al luogo in cui lo stesso veniva consumato, anche allo scopo di coprire la fuga e garantirne l'impunità, esplodendo il Tavassi, lo Storace e lo Zimbetti diversi colpi di arma da fuoco che attingevano la vittima in varie parti del corpo, cagionavano la morte di Attrice Carmela; con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione, consistita nell'aver predisposto un agguato, per realizzare il quale venivano previamente procurate armi da sparo;

b) Del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 L. 203/91, perché, in concorso tra di loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato sub a), illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico più pistole semiautomatiche di marca imprecisata, cal. 9, armi comuni da sparo tre delle quali venivano utilizzate per commettere il delitto di cui al capo che precede; con l'aggravante di aver commesso il fatto con metodo mafioso ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione camorristica denominata clan Di Lauro, attualmente in conflitto con una frangia di ex affiliati al sodalizio stesso, nota con il nome di "scissionisti".

In Napoli il 15 gennaio 2005

CONDANNATI


In concorso tra loro, con sentenza n. 9/2007 della Corte di Assise di Napoli – III sez. Del 14/2/2019 Reg. Gen. 3/2006, confermata con sentenza n. 23/2008 della Corte di Assise di Appello di Napoli del 2/4/2008, divenuta irrevocabile il 1/4/2009, alla pena di anni 23 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p., e artt. 110, 61 n. 2, 81c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, e art. 7 della L. 203/1991;



- Vista la riunione, disposta in data 21/3/2023 da questa Corte di Appello, nel procedimento di revisione n. 26/2023 introdotto da Monaco Salvatore, al presente procedimento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come da separato verbale di udienza.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con sentenza emessa in data 2.4.2008 la Corte di Assise di Appello di Napoli -irrevocabile il primo aprile 2009- confermava la condanna a 23 anni di reclusione di Starace Salvatore, Monaco Salvatore e Tavassi Michele, già disposta con sentenza della Corte di Assise di Napoli del 26.3.2007, in ordine ai reati di omicidio volontario e di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo utilizzate per detto omicidio, reati commessi in Napoli il 15.1.2005.

I fatti-reato si riferivano all'omicidio di Carmela Attrice, attinta in quella data da quattro colpi di pistola mentre si trovava nell'atrio del palazzo di sua abitazione, situato presso le 'Case Celesti' di Scampia in Napoli.


L'omicidio si collocava nel più ampio contesto del contrasto tra gruppi camorristici, il clan Di Lauro da un lato ed i cd. 'scissionisti' dall'altro; a quest'ultimo gruppo apparteneva uno dei figli della vittima, Francesco Barone, e proprio a quest'ultimo si riconduceva il movente dell'omicidio.

Detta sentenza della Corte di Assise d'Appello riformava invece la sentenza di primo grado relativamente agli altri coimputati Esposito Gennaro, Esposito Salvatore e Zimbetti Salvatore, che assolveva ritenendo l'insufficienza delle prove a loro carico.

- Con tre distinti atti, per gran parte sovrapponibili, Starace, Monaco e Tavassi proponevano alla Corte d'Appello di Roma richiesta di revisione di detta sentenza di condanna, sulla base della sopravvenienza di nuove prove, costituite dalle dichiarazioni rese successivamente al passaggio in giudicato di tale sentenza da vari collaboratori di giustizia, che nel corso di interrogatori condotti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli avevano riferito, tra l'altro, in merito all'omicidio di Attrice Carmela, riportando circostanze tali da ricondurre la responsabilità penale per i reati in oggetto a tali Buono Mario e Giannino Luigi o a soggetti diversi dalle tre parti istanti, taluni di detti collaboratori pure espressamente escludendo, al riguardo, la responsabilità di Monaco.

- La Suprema Corte di Cassazione con tre distinte sentenze (del 14.12.2022, del 25.1.2023 e del 18.10.2023) -per gran parte sovrapponibili perché afferenti alle medesime doglianze proposte nei separati ricorsi- annullava i tre provvedimenti (due sentenze rese in contraddittorio rispettivamente per Starace e per Monaco; ordinanza ex art. 634 c.p.p. per Tavassi) con i quali la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità delle istanze di revisione proposte dai tre condannati.

La Suprema Corte osservava nella sostanza al riguardo che *“Ai fini dello scrutinio di ammissibilità occorre apprezzare l'idoneità della nuova prova al raggiungimento del risultato assolutorio ma non anche la sua concreta capacità di sovvertire il giudicato di condanna”*, ritenendo pertanto che il giudizio espresso dalla Corte d'Appello di Roma avesse esorbitato *“il limite strutturale al giudizio di*



ammissibilità, che consiste nella necessità di una valutazione in astratto della idoneità del novum”, poiché le argomentazioni da essa addotte attenevano “*piuttosto al giudizio di merito e non alle determinazioni in punto di ammissibilità*”.

La Corte di Cassazione annullava dunque i tre distinti impugnati provvedimenti della Corte di Appello di Roma, con rinvii separati alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio.

- Nel corso del procedimento svoltosi avanti a questa Corte -infine riuniti i tre distinti procedimenti per revisione pervenuti, in tempi diversi, a seguito di separati rinvii della Corte di Cassazione-, all'udienza del 18.9.2024 veniva disposta l'acquisizione della sentenza di primo grado (della Corte di Assise di Napoli dell'11.10.2022) con la quale era stato assolto Buono Mario e prosciolto Di Lauro Cosimo (nuovi imputati per il medesimo omicidio di Carmela Attrice e per il connesso reato in materia di armi), nonché il relativo atto di appello proposto dal P.M. di Napoli, atti prodotti dal P.G. con l'espresso consenso dei difensori.

La Corte di Appello disponeva conseguentemente acquisirsi le trascrizioni delle prove orali assunte nell'ambito del procedimento di primo grado conclusosi con la predetta sentenza della Corte di Assise di Napoli.


All'udienza del 12.2.2025 veniva in primo luogo proposta istanza dai difensori per l'esame delle persone le cui dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p. . La Corte, esclusa la necessità di procedere a tali attività istruttorie (per i motivi anche di economia processuale indicati nell'ordinanza), dichiarava la inutilizzabilità dei verbali delle prove (precedentemente acquisite) assunte nel procedimento a carico di Buono Mario.

Nel prosieguo dell'udienza i difensori reiteravano le loro richieste istruttorie, chiedendo inoltre disporsi pure il confronto tra Buono Mario ed alcuni collaboratori di giustizia, richieste tutte rigettate. All'udienza conclusiva del 21.5.2025 venivano acquisite agli atti, nell'accordo delle parti, la sentenza del Gip del Tribunale dei Minorenni di Napoli in data 5.11.2008 -con la quale era stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'originario coimputato minorenni, Reccia Pasquale, per esito positivo della sua messa alla prova-, nonché dell'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria resa in data 9.4.2025 dal giudice d'appello nel procedimento a carico di Buono Mario.

Rigettate dalla Corte le ribadite istanze di prove orali, le parti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Va in primo luogo qui ribadita l'ordinanza istruttoria di questa Corte del 12.2.2025, trattandosi di questione preliminare sulla quale molto si è controverso.



6

Le richieste istruttorie di assunzione di prove orali formulate dalla difesa vanno ritenute assolutamente non necessarie per la decisione del processo, oltreché contrarie ad ogni principio di economia processuale.

Si tratterebbe di riascoltare numerosi collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state poste alla base dei proposti giudizi di revisione e che per questo già figurano agli atti.

Risulta inoltre (per stessa assunzione dei difensori) che le dichiarazioni da loro rese, assai più di recente, nel procedimento in corso nei confronti di Buono Mario sono state sostanzialmente corrispondenti a quelle originarie agli atti.


Peraltro si tratterebbe di assumere dichiarazioni su fatti sempre più remoti nel tempo (accaduti oltre 20 anni orsono) dei quali i collaboratori non hanno mai dichiarato di avere avuto alcuna conoscenza diretta, ma solo informazioni indirette da terzi soggetti, circostanza questa che ne fa presumere un ricordo ancora più labile in capo agli stessi.

Da un lato non appare allora certamente necessario disporsi un'attività istruttoria estremamente laboriosa e con tutta probabilità molto complessa nelle modalità di assunzione (specie a fronte di ragioni di celerità per processi di revisione su reati particolarmente gravi), dai risultati presumibilmente di nessuna utilità concreta.

Del resto trattandosi di giudizio di revisione fondato sull'emergenza di nuove prove, dovrà tenersi conto di quelle già proposte ed acquisite agli atti, piuttosto che imbarcarsi in una ricerca di natura pressoché esplorativa (per quanto sopra osservato) di ulteriori improbabili elementi probatori.

D'altro canto basterà l'esame della sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Buono Mario, nei suoi precisi e talvolta circostanziati riferimenti alle prove testimoniali in quella sede assunte (nonché l'esame del relativo atto di appello del P.M., pure acquisito su accordo) per avere contezza, nei limiti di quanto qui rileva, di cosa abbiano dichiarato i collaboratori di giustizia (peraltro -si ribadisce- in coerenza alle loro originarie asserzioni).

Secondo il corretto e costante orientamento della Suprema Corte, qui condiviso, va infatti tenuto conto che *“Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti”* (Sez. Un. Cass. n. 33748 del 12.7.2005; conforme Cass. n. 41405 del 16.5.2019: *“La sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute ...”*).



7

Nella sostanziale inutilità di procedere, nella presente sede di revisione, alla audizione dei collaboratori di giustizia, ma anche alla utilizzazione dei verbali delle prove orali assunte nel procedimento a carico di Buono Mario (se non nei limiti di quanto ne risulti dalla sentenza acquisita agli atti), stante l'evidente e ribadito mancato consenso da parte dei difensori affinché siano utilizzate le trascrizioni di dette prove (da principio acquisite) senza che poi ne segua l'ammissione delle prove orali da loro richieste, merita piena conferma l'ordinanza emessa da questa Corte in data 12.2.2025. Uguali ragioni contrarie ostano alla ammissione del richiesto confronto di Buono Mario con alcuni dei collaboratori, confronto per il quale difettano pure i precisi presupposti di Legge.

- È dunque sulla base delle 'nuove' prove dedotte e prodotte agli atti dai tre condannati e dei provvedimenti giudiziari acquisiti -su accordo- nelle pregresse udienze, che dovranno valutarsi le istanze di revisione in oggetto, rapportandoli e raffrontandoli con tutto il pregresso quadro probatorio, per come emerso all'esito del giudizio di merito.

Il quadro accusatorio nei confronti dei tre istanti, per come si evince dalle sentenze del procedimento di merito (non essendo stata neppure contestata in questa sede la analitica indicazione delle emergenze istruttorie, a prescindere dalla loro valutazione), si presenta come solido e granitico proprio perché costituito (principalmente ed in estrema sintesi):

- dalla chiara, coerente ed attendibile (come ormai sancito dalle sentenze pregresse e nemmeno espressamente contestato dai tre istanti) testimonianza del minore Gaetano Rea, che era stato casualmente presente durante la fase esecutiva del delitto, aveva visto tra gli altri Starace e Tavassi avvicinarsi al palazzo della Attrice armati di pistola, aveva udito l'esplosione dei colpi di pistola, aveva subito dopo visto i due predetti uscire dal portone del palazzo e Monaco nascondersi dietro una vicina piccola costruzione in ferro;

- dalle dichiarazioni (pienamente utilizzabili) dello stesso Rea in ordine a quanto riferitogli dal suo conoscente Reccia Pasquale, circa il ruolo avuto da quest'ultimo nel far scendere la Attrice e consentire così che venisse attinta dai colpi di pistola, sparati proprio da Starace, Tavassi e Monaco;

- dalle dichiarazioni testimoniali rese da Barone Orsola, figlia convivente della vittima, circa la rilevata presenza di Tavassi e Starace ed altri nei pressi del predetto palazzo appena dopo il compimento dell'omicidio;

- dalla intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra i parenti più stretti della vittima, significativa della loro conoscenza dei responsabili dell'omicidio (da ricondurre ai soggetti visti da 'Orsola') e della loro ferma volontà di non rendere comunque dichiarazioni utili alle indagini per timore di subire altrimenti aggressioni o ritorsioni.

Tale quadro probatorio risulta ancor più rafforzato dalla sentenza prodotta agli atti pronunciata a carico dell'originario coindagato Reccia Pasquale in sede minorile, da cui si evince come questi (pur essendosi astenuto dal deporre nel procedimento qui oggetto di revisione) avanti al Gup del Tribunale per i Minorenni di Napoli aveva invece ammesso il proprio concorso nell'omicidio, ciò avvalorando l'attendibilità di quanto questi al riguardo ebbe a riferire a Gaetano Rea, oltre che l'attendibilità in genere del Rea.

- A fronte di detto composito quadro accusatorio, del tutto coerente al contesto ambientale ed al movente incontestato dell'omicidio, stanno le nuove prove proposte, che si caratterizzano per genericità e sostanziale inconsistenza, per quanto si andrà a dire.

Trattasi di sopravvenute dichiarazioni di singoli collaboratori, tutti dichiaratamente e pacificamente non a conoscenza diretta del fatto omicidiario, ma che hanno riferito solo de relato di informazioni ricevute da soggetti diversi.

Peraltro alcune di queste dichiarazioni fanno riferimento a quanto ebbe asseritamente a riferire Giannino Luigi, ormai da anni deceduto, dunque per questo non più esaminabile, a ciò essendo magari ricollegabile l'ipotetica finalità (comunque da non escludere) di riversare la responsabilità penale di così gravi reati a carico di chi non potrebbe essere punito.

Inoltre per parte consistente dei detti collaboratori non sarebbe possibile saggiare validamente, a ritroso, le informazioni (anche quanto alla loro intrinseca attendibilità) da essi asseritamente ricevute, per motivi attinenti alla pregressa morte dei dichiaranti, oppure al fatto che i dichiaranti l'avrebbero a loro volta saputo de relato o per voce di popolo o, infine, alla penale responsabilità che ne deriverebbe in capo a Buono Mario (unico soggetto in vita dei nuovi accusati).

- Passando all'esame di ciascuna singola dichiarazione sopravvenuta, si osserva, quanto al collaboratore Prestieri Antonio, che nel corso dell'interrogatorio avanti al P.M. del 25.9.2008 (da lui confermato, al riguardo, nell'esame reso nel procedimento a carico di Buono Mario) aveva parlato con quelli che lui riteneva essere i responsabili dell'omicidio Attrice -in particolare con tale 'Peppenella', Pica Giuseppe, personaggio di spessore del clan Di Lauro- per lamentarsi del fatto che fosse stata uccisa una donna. Ne aveva ricevuto conferma, anche del contesto delle faide in corso nel quale era maturato, aggiungendosi "*che aveva messo l'avvocato*" ai ragazzi arrestati.

. Il collaboratore Prestieri Maurizio, nell'interrogatorio reso al P.M. in data 11.6.2008, aveva dichiarato che pur non conoscendo di preciso gli autori dell'omicidio Attrice e le sue esatte modalità, aveva però avuto conferma del movente di natura camorristica dell'azione criminosa, cioè

dell'appartenenza del figlio della vittima al clan degli scissionisti e, per questo, della necessità per il clan Di Lauro di allontanarla da quella abitazione a tutti i costi, *“anche uccidendola”*.

È evidente come nessun rilevante elemento si possa trarre dalle dichiarazioni dei due predetti collaboratori nel senso dell'innocenza dei tre imputati in questione.

. Il collaboratore Capasso Carlo, nel corso dei suoi vari interrogatori dichiarava che Zimbetti non aveva partecipato all'omicidio di Attrice Carmela (interrog. del 5.2.2010); che non vi aveva partecipato neanche Esposito Gennaro (interrog. del 18.2.2010); che a commetterlo erano stati Giannino Luigi e Buono Mario (interrog. del 25.3.2010), avendogli così riferito lo stesso Buono (interrog. del 12.6.2010), che pure gli aveva riferito che per il compimento dell'omicidio *“erano passati da sotto il garage”*.

Trattasi dunque di informazioni (pressoché ribadite anche nel corso del recente dibattimento del procedimento svoltosi nei confronti di Buono Mario) assolutamente non circostanziate, prive per gran parte della indicazione delle precise fonti di conoscenza, solo quelle relative alla assunta colpevolezza di Giannino e Buono essendo state asseritamente dal Capasso ricevute dallo stesso Buono Mario.

Comunque Giannino era da molto premorto e Buono le ha poi categoricamente smentite.

In via di ipotesi, peraltro, Buono potrebbe aver reso tali informazioni per i più svariati fini, magari di mera vanteria per procurarsi 'titoli' criminali all'interno del clan, a prescindere dalla loro reale veridicità.

Le dichiarazioni del collaboratore Capasso introducono, poi, un elemento relativo alla dinamica dell'omicidio assolutamente confliggente con tutte le risultanze processuali riguardo alla circostanza conclamata secondo cui gli assassini avevano operato procurando la discesa della vittima e l'apertura del portone del palazzo.

Dunque neppure le dichiarazioni di Capasso presentano profili di affidabilità, sia perché recisamente smentite in primis da colui (Buono) che lo avrebbe di ciò informato, sia perché si riferiscono a modalità esecutiva (quale quella che i malviventi sarebbero saliti dal garage) certamente inveridica, perché contraddetta da tutte le altre prove agli atti, persino da alcuna delle ulteriori dichiarazioni presentate nella presente sede dalle difese (quali quelle rese da Guarino Rosario e da Accurso Antonio).

. Il collaboratore Giugliano Gianluca nel corso dei suoi due interrogatori avanti al P.M. (del 26.9.2012 e del 24.1.2013) ha nella sostanza sostenuto di aver saputo da tale Manganiello che l'omicidio di Attrice, voluto dal gruppo Vinella-Grassi su ordine del clan Di Lauro, era stato eseguito da Buono e da Giannino; sapeva anche che vi era un innocente al riguardo ristretto in carcere, Monaco Salvatore suo ex cognato (erano sposati con due sorelle) che nel momento dell'omicidio si trovava a Benevento, in una casa di Vitale Vincenzo, in compagnia di questo.

Tali dichiarazioni (ribadite nel dibattimento del procedimento a carico di Buono) sono all'evidenza sostanzialmente assertive, non essendo dato riscontrare se e cosa tale Manganiello (ormai a sua volta deceduto) avesse realmente riferito a Giugliano, tanto meno valutare se dette eventuali informazioni rispondessero a verità.

Ancor più apodittiche le affermazioni circa l'innocenza del Monaco, suo ex congiunto, in ragione di un alibi già espressamente e motivatamente disatteso nelle pregresse sentenze di condanna, in ordine al quale le dichiarazioni di Giugliano sono ancor più apodittiche e prive di ogni possibilità di riscontro (stante la morte dell'ipotetico compagno, Vitale Vincenzo).

. Stesse incolmabili criticità probatorie affliggono la collaborazione di Guarino Rosario.

Nel suo interrogatorio del 15.5.2014 affermava che per quanto ebbero a dirgli i Barone, figli e parenti della vittima, a fare da 'specchietta' era stato Michelino, detto Zui. Lui inoltre aveva saputo da Giannino Luigi, con cui aveva condiviso la cella per 5 mesi, che gli esecutori materiali dell'omicidio Attrice erano stati Giannino stesso e Buono Mario. Sapeva che gli altri 'incarcerati' al riguardo erano innocenti.

Nell'interrogatorio del 16.5.2014 confermava tali dichiarazioni, aggiungendo di aver parlato dell'omicidio di Carmela Attrice pure un anno (nel 2007) che era in vacanza a Rimini con un gruppo di amici, tra cui Giannino Luigi, che aveva confidato che quelli arrestati non c'entravano con l'omicidio Attrice, salvo Michelino, detto Zui, che l'aveva fatta scendere al portone per essere uccisa da Giannino medesimo e da Buono Mario.

Analoghe dichiarazioni Guarino aveva reso nel dibattimento del recente procedimento a carico di Buono.

A prescindere da incertezze dichiarative (circa la prima volta in cui Guarino sarebbe stato informato degli esecutori dell'omicidio Attrice), resta il fatto che non è possibile avere alcun riscontro alle sue dichiarazioni rese nel maggio 2014 quando ormai erano già deceduti Giannino e tutti coloro che avrebbero presenziato alle confidenze del Giannino stesso. Deve ulteriormente osservarsi che in ogni caso mancherebbe qualsiasi elemento per valutare l'effettiva veridicità, o meno, di dichiarazioni di tal segno che Giannino avesse eventualmente reso.

. Il collaboratore Riccio Pasquale nell'interrogatorio del 18.3.2015 aveva assai sinteticamente dichiarato che all'interno del carcere si "*parlava indo o gruppo*" (Pagano Cesare, Notturmo Vincenzo) dell'omicidio Attrice, dicendo "*che sti guaglioni che steven carcerati so innocenti id*", riferendosi in particolare a Tavassi Michele che proprio per questo veniva 'aiutato' nel carcere da Marino Gennaro, del clan contrapposto al clan Di Lauro che l'aveva abbandonato.

È di tutta evidenza la genericità della fonte informativa del Riccio (quasi riferentesi ad una voce circolante nel carcere), ma soprattutto da un lato l'inverosimiglianza del fatto narraio che a soccorrere

un carcerato fossero quelli del clan avverso e dall'altro che trattasi comunque di dichiarazioni pressoché assertive prive della possibilità di un serio riscontro probatorio.

. Quale ultima prova 'nuova' è stato proposto l'interrogatorio del collaboratore Accurso Antonio del 13.3.2015 in cui Accurso aveva semplicemente detto che i due, Giannino e Buono, gli avevano confidato di essere stati loro a commettere l'omicidio di Attrice, che avevano fatta scendere al portone (*"la fecero bussare e poi spararono"*).

Accurso aveva reso una stessa versione dei fatti nel dibattimento del procedimento a carico di Buono; dal riepilogo della prova risultante dalla sentenza finale si evince pure che a fronte di un'autoaccusa di circa 70/80 omicidi Accurso era stato processato soltanto per uno (segno di una sua attendibilità assai limitata).

In ogni caso anche (e soprattutto) per Accurso sussiste il limite dell'impossibilità di un serio riscontro alle sue dichiarazioni, rese quando Giannino era deceduto già da anni e smentite da Buono.

- In conclusione il solido quadro accusatorio fondato anche e soprattutto su testimonianze pressoché oculari (quali quella del Rea che aveva assistito ai fatti ed aveva pure ricevuto le confidenze di Reccia, autoaccusatosi poi anche nell'ambito del suo procedimento penale, nonché quella di Barone Orsola che aveva visto gli imputati posizionati sotto il balcone dell'abitazione appena dopo l'esplosione degli spari omicidi) non può certo essere disatteso e nemmeno posto seriamente in dubbio da dichiarazioni rese a notevole distanza di tempo da collaboratori, dalla scienza assolutamente indiretta, proveniente da fonti per la gran parte ormai insondabili -per tutto quanto sopra osservato-, per lo più assai generiche ed assertive e persino tra loro contraddittorie anche in ordine ad aspetti salienti del fatto criminale.

Da ultimo è utile osservare (ma in linea puramente teorica, del tutto recessiva rispetto alle superiori ed assorbenti argomentazioni) che comunque, anche ad ammettere una responsabilità di Buono e di Giannino, ben potrebbe trattarsi di responsabilità concorrente a quella dei tre imputati già condannati irrevocabilmente, come espressamente ipotizzato nel capo di imputazione a carico del sopravvissuto Buono.

Andrà pertanto rigettata l'istanza di revisione proposta in atti da ciascuno dei tre imputati già condannati irrevocabilmente, con condanna dei tre alle spese processuali del grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia,

Visti gli artt. 605 e 637 c.p.p.,


giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigetta le istanze di revisione della sentenza

emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 2\4\2008, definitiva il 1\4\2009, proposte da Starace Salvatore, Monaco Salvatore e Tavassi Michele, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Perugia, 21\5\2025.

Il Consigliere estensore
Dott. Fabio Massimo Falfari



Il Presidente
Dott. Andrea Battistacci

